COMMISSIONE VII

DIFESA

LXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari (3963) 595

PRESIDENTE 595

Disegno e proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipendente da cause di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di Stato (3964);

QUARANTA: Norme interpretative delle disposizioni finali e transitorie degli stati giuridici dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia relative alla concessione dell'indennità speciale annua (2773) 596

PRESIDENTE 596

BUFFONE, *Relatore* 596

GORRERI 597

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 597

La seduta comincia alle 9,30.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari (3963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3963, concernente modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari.

Come i colleghi hanno appreso, ad iniziativa degli onorevoli Abate, Buffone, Fornale, De Meo e Canestrari, sono stati presentati degli emendamenti che abbiamo trasmesso alla Commissione bilancio per il prescritto parere che non ci è ancora pervenuto. Anche l'onorevole Durand de la Penne aveva presentato alcuni emendamenti, ma successivamente li ha ritirati e si è associato a quelli presentati dai suddetti colleghi. Stando così le cose, ritengo che il partito migliore sia quello di rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, così potrebbe rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno e della proposta di legge: Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennita speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipendente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di Stato (3964); Quaranta: Norme interpretative delle disposizioni finali e transitorie degli stati giuridici dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia relative alla concessione dell'indennità speciale annua (2773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3964, concernente: Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipendente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di Stato; nonché della proposta di legge n. 2773, d'iniziativa del deputato Quaranta, concernente norme interpretative delle disposizioni finali e transitorie degli stati giuridici dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia, relative alla concessione dell'indennità speciale annua.

Il Relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Non è necessario che io spenda molte parole per l'illustrazione di questi provvedimenti che riguardano l'interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai Vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipendente da cause di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di Stato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, noi abbiamo, nel corso di questi anni, elaborato tutta una legislazione relativa ai sottufficiali e militari di truppa per quanto riguarda le indennità connesse alla prima ed alla seconda rafferma. Ora, i carabinieri, ed i vicebrigadieri (così dicasi per i pari grado della Guardia di finanza, della Pubblica sicurezza e del Corpo degli Agenti di custodia) che si trovano nel corso della prima o della seconda rafferma, vengono considerati in servizio permanente effettivo, dopo il superamento della ferma triennale.

Senonché, agli effetti della liquidazione ENPAS noi abbiamo calcolato il riscatto degli anni dal momento in cui si entra in servizio. Può accadere che durante la prima o la seconda rafferma un vicebrigadiere o graduato o militare possa contrarre una malattia o riportare una mutilazione per causa di servizio che gli impedisca di continuare a prestare regolare servizio, per cui viene posto in congedo. E all'atto del congedo al trattamento di quiescenza normale si aggiunge l'indennità speciale.

Tuttavia con la vecchia legge non si chiariva che il trattamento di quiescenza con indennità speciale dovesse essere computato, agli effetti del trattamento di quiescenza, anche per coloro i quali, in effetti, non avevano ancora raggiunto il servizio permanente effettivo.

Col disegno di legge e la proposta in esame – per eliminare ogni divergenza d'interpretazione – si precisa, invece, che ai vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, dei vicebrigadieri e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o del Corpo degli agenti di custodia, per quanto concerne l'attribuzione della indennità speciale al personale cessato dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio, l'indennità speciale compete indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata.

Mi pare che la questione sia così bene chiarita e che perciò non debba spendere altre parole di illustrazione del provvedimento, e mi auguro che si giunga celermente all'approvazione della nuova norma. Infine, pur ritenendo che la normativa del disegno e della proposta di legge sia, in sostanza, identica, propongo, tuttavia, di scegliere il disegno di legge come testo-base, in quanto su esso è stato espresso il parere della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale. Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che sia aggiunto un articolo relativo alla copertura finanziaria, nel senso di stabilire che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento si farà fonte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio degli stati di previsone della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.

GORRERI. Onorevoli colleghi, quella al nostro esame è una normativa di interpretazione indispensabile. Per quanto riguarda la copertura, non la riteniamo strettamente necessaria. Tuttavia, essendo stato proposto un articolo *ad hoc*, non abbiamo difficoltà ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole ed accoglie la condizione, della V Commissione che il disegno di legge sia integrato da un apposito articolo per quanto riguarda la copertura.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Pongo in votazione la proposta del Relatore di scegliere come testo base quello del disegno di legge.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge che, nelle prospettive dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo implicito nel parere espresso dalla V Commissione Bilanci, diventa articolo 1:

ART. 1.

Le norme dell'articolo 45 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dell'articolo 48 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza, dell'articolo 64 della legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e degli articoli 72 e 132 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sullo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, per quanto concerne l'attribuzione dell'indennità speciale al personale cessato dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio, devono intendersi nel senso che l'indennità speciale stessa compete indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata.

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2 che è interamente formato da un emendamento aggiuntivo proposto dal Governo; coerentemente con l'indicazione fornita dalla V Commissione Bilancio sul parere espresso:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto nella prossima seduta della Commissione.

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO